

Consta di due fogli per pagine sei fin qui.

Firmato Alessandro Ruggieri

Firmato Umberto Scialpi Notaio

Impronta del sigillo

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO "A" AL REP.N.15363 RACC.N.9375**

**STATUTO**

**della FONDAZIONE**

**"ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER L'ENERGIA DEL LAZIO"**

**Art.1 - Costituzione**

1. È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnologico superiore per l'Energia del Lazio" (Area Energia - Ambito Processi e impianti a elevata efficienza energetica e a risparmio energetico) con sede nella Provincia di Roma, c/o IISS "Luigi Calamatta" Via Antonio da Sangallo 3, Civita-vecchia, e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito "Fondazione ITSEL Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

**Art.2 - Missione e scopi della Fondazione ITS Academy**

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITSEL Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica di ITSEL Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

	In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa,	
	la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.	
	3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:	
	- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;	
	- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione professionale;	
	- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;	
	- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema	

universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

### **Art.3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli

		scopi della Fondazione;
		- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
		- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
		- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
		2. svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
		<b>Art.4 - Patrimonio</b>
		1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad Euro 115.476,20 (centoquindicimilaquattrocentosettantasei virgola venti).
		2. Il patrimonio della Fondazione è composto:
		a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Parteci-

panti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

In caso di apporti diversi dal denaro dovrà essere redatta una relazione giurata di un esperto in materia che descriva l'oggetto dell'apporto e attesti che il valore dello stesso sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

#### **Art.5 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il

budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio

di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bi-

lancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Con-

siglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno

valore autorizzativo ai fini della gestione interna della

Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente con-

tratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da mem-

bri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non

possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli

eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere im-

piegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente

necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per

il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'ac-

quisto di beni strumentali per l'incremento o il migliora-

mento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 - Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Luigi Calamatta" - Cod. Mecc. RMIS06600P, con sede legale in Civitavecchia (Roma), Via Antonio da Sangallo, 3 CAP 00053; Cod. Fisc. 83003980584;

" IIS MARCONI - Cod. Mecc. RMISJ12007 con sede legale in Civitavecchia (RM), Via Ciro Corradetti, 2, CAP 00053; Cod. Fisc. 91069300589;

" ENEL Italia S.P.A con sede legale in Roma (RM), Via Boccherini 15, CAP 00198; Cod. Fisc. 06377691008 - P. IVA Grup-



po Enel 1584456100;

" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA con sede legale in Viterbo (VT), Via Santa Maria in Gradi, 4 CAP 01100; Cod. Fisc 80029030568 - P.IVA 00575560560;

" CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE con sede legale in Roma (RM), Via IV Novembre, 119/A CAP 00187; Cod.fisc. 80034390585 - P. IVA 06214441005;

- "UMANA S.P.A con sede legale in Venezia - Marghera (VE), via Colombara 113, CAP 30176; Cod. Fisc. 05391311007, P.IVA 04681350270;

- "MAKE4WORK APS", con sede legale in Albano Laziale (RM), piazza San Paolo 3, CAP 00041; Cod. Fisc 90084150581, P.IVA 15032841007.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazio-

ne secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto, così come stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITSEL Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITSEL Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assem-

blea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

I requisiti di partecipazione dei Fondatori e dei Partecipanti, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, le procedure di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra gli stessi Fondatori e Partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità vengono definiti nello schema di regolamento di gestione e funzionamento della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 3 lettera f) del presente Statuto. I requisiti di partecipazione devono essere valutati con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

#### **Art.8 - Esclusione e recesso**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Parteci-

panti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e

doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni

e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione

con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa-

trimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha

luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) apertura delle procedure concorsuali per la gestione del-

la crisi di impresa e dell'insolvenza.

2. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento,

recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Co-

dice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle

obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di

un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato

non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di do-

tazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che forme-

ranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissi-

bili.

### **Art.9 - Organi della Fondazione**

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

### **Art.10 - Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della

Fondazione.

#### **Art.11 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito, incluso il Presidente, da un numero di membri - in ogni caso non inferiore a 5 - pari al numero dei Fondatori maggiorato di due.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Fondatori, uno per ciascuno, fatta eccezione per due componenti che vengono eletti dall'Assemblea dei Partecipanti tra i candidati proposti dai membri Partecipanti di cui all'art.7, 1° comma, seconda linea. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono ridesignabili e rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su

	proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la re-	
	voca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,	
	per gravi motivi;	
	b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;	
	c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo	
	le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice ci-	
	vile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei	
	Partecipanti;	
	d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito al-	
	l'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del pos-	
	sesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti	
	l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;	
	e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di	
	indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipan-	
	ti;	
	f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzio-	
	namento della Fondazione;	
	g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di	
	esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;	
	h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deli-	
	berazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei	
	Partecipanti;	
	i) determina annualmente il contributo posto a carico di	
	nuovi Fondatori e Partecipanti.	
	4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e	

conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;



		- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
		discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-
		l'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmette-
		re documenti.
		10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Pre-
		sidente.
		11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni po-
		teri a uno o più membri, congiuntamente o disgiuntamente, e
		può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.
		12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche
		attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto
		tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate
		al comma 3, lettere a), c), d), e) e g).
		13. Il Consiglio di amministrazione può nominare all'interno
		dei suoi componenti uno o più vicepresidenti.
		<b>Art.12 - Assemblea dei Partecipanti</b>
		1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri
		Fondatori e Partecipanti.
		2. Nell'assemblea dei partecipanti:
		- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
		- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo re-
		stando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai
		Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei
		diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori.
		Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore

ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito al-

	la ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fon-	
	datori e dei Partecipanti;	
	c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;	
	e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione	
	sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per	
	il perseguimento degli scopi della Fondazione;	
	f) elegge due componenti del Consiglio di Amministrazione	
	tra i candidati proposti dai membri Partecipanti di cui al-	
	l'art.7, 1° comma, seconda linea;	
	g) prende atto delle designazioni di ciascun Fondatore dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da quel-	
	li di cui alla precedente lett.f);	
	h) determina l'eventuale compenso e/o gettone di presenza	
	per le riunioni dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	i) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata	
	qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su	
	richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibe-	
	ra la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto; h) deli-	
	bera in merito alle modifiche del presente Statuto;	
	j) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e	
	la devoluzione del patrimonio.	

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

### **Art.13 - Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITSEL Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. I dirigenti scolastici degli istituti soci fondatori della Fondazione fanno parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti scolastici possono delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per

video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizio-

ni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmette-

re documenti.

#### **Art.14 - Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Par-

tecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione profes-

sionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla

data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'appro-

vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della ca-

rica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della

legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato

dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno

un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coe-

	renza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n.39.	
	4. In ogni caso, il revisore dei conti esercita la revisione	
	legale dei conti in conformità al decreto legislativo 27	
	gennaio 2010 n.39 nei casi previsti dalla legge.	
	5. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila	
	sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio	
	preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite	
	relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	6. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Con-	
	siglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.	
	<b>Art.15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione</b>	
	1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fon-	
	dazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente	
	con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del	
	Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo	
	comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.	
	2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei	
	poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione	
	trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione,	
	le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.	
	3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'ar-	
	ticolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con	
	documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei	
	componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio	

dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice civile.

#### **Art.16 - Scioglimento della Fondazione**

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti a cura dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo 31 del Codice civile, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre



	erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi	
	o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Isti-	
	tuzioni Europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Acade-	
	my o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici	
	con finalità formative.	
	3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fon-	
	dazione in caso di non operosità della medesima o di modi-	
	fiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione	
	stessa è stata costituita.	
	4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Par-	
	tecipanti nomina uno o più liquidatori.	
	<b>Art.17 - Strumenti deflattivi del contenzioso</b>	
	1. Per le controversie relative al presente Statuto, compre-	
	se quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e	
	validità, deve esperirsi previamente un tentativo di compo-	
	sizione della controversia mediante ricorso alla mediazione	
	finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto le-	
	gislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo	
	del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal de-	
	creto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modi-	
	ficazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162.	
	<b>Art.18 - Clausola arbitrale</b>	
	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del pre-	
	sente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di ten-	
	tativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del conten-	

zioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano

esperibili, tutte le controversie relative al presente Sta-

tuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione,

esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbi-

trale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna

parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto con-

giuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Pre-

sidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì la

nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

#### **Art.19 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto

costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Co-

dice civile e le altre norme vigenti.

Firmato Alessandro Ruggieri

Firmato Umberto Scialpi Notaio

Impronta del sigillo

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

analogico (art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68ter,

legge 16 febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto Umberto Scialpi, notaio in Roma, iscritto

nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velle-

tri e Civitavecchia, certifico, che la presente copia auten-

tica informatica, composta di trentuno facciate, è conforme

all'originale informatico munito delle prescritte firme digitali.

La presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, nonché dell'art.23-bis del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority).

Roma lì, 8 luglio 2024